

CAMERA DEI DEPUTATI

SESSIONE 1863.

PROPOSTA DI LEGGE

presentata dal Deputato *Sineo*

nella tornata del *28. Aprile 1863.*

OGGETTO

Uffizi che ammettono la lettura

Uffizi che non l'ammettono

Data della lettura alla Camera

" della sviluppo

" della presa in considerazione

eccedenza delle lire 2000 pei canonici delle chiese cattedrali vescovili, e sulla eccedenza delle lire 10,000 per i seminarii. Il 25 per cento sulle rendite nette degli arcivescovati e vescovati eccedenti le lire 15,000 nelle città che abbiano una popolazione inferiore alle 100,000 anime e le lire 25,000 nelle città che raggiungono od oltrepassano quella popolazione.

BELLINO BRIGANTI-BELLINI.

I sottoscritti propongono un' alinea all' articolo 21 così concepito:

Gli impiegati della Cassa Ecclesiastica godranno il favore delle disposizioni contenute negli articoli 13, 14 e 15 della legge 11 ottobre 1863, n° 1500, e l'anno indicato dall'articolo 13 della legge stessa decorrerà dalla pubblicazione della presente legge.

Saranno però tenuti detti impiegati a prestare servizio presso gli uffici, ai quali fossero applicati dal Governo sotto pena della perdita della qualità d'impiegato, e dello stipendio.

ARA. — AIRENTI. — OYTANA.

I sottoscritti propongono di aggiungere all'alinea dell'articolo 21 presentato dai deputati Ara, Airenti, Oytana, dopo le parole: *Gli impiegati della Cassa ecclesiastica*, le seguenti: *e delle case religiose soppresse.*

LA PORTA — CRISPI — UGDULENA —
VENTURELLI.

Art. 21.

A provvedere fin d'ora efficacemente al miglioramento della condizione dei parroci è imposta un'annua quota di concorso, il provento della quale, per cura dell'economato generale, sarà ripartito a favore esclusivamente dei parroci del distretto economale che non abbiano una congrua di lire 1000, incominciando dai meno retribuiti.

Art. 22.

Sono soggetti all'annua quota di concorso nei modi e nelle proporzioni seguenti:

§ 1° I benefici parrocchiali sopra il reddito netto di qualunque specie o provenienza eccedente le 2000 lire in ragione del 5 per cento sopra l'eccesso fino alle lire 5000, in ragione del 12 per cento dalle lire 5000 fino

22

fino alle 10,000, e finalmente in ragione del 20 per cento sopra ogni reddito netto maggiore.

§ 2° I seminari, i convitti ecclesiastici e le fabbricerie sopra il reddito netto eccedente le lire 10,000 sino alle lire 15,000 in ragione del 5 per cento, dalle lire 15,000 sino alle 25,000 in ragione del 10 per cento, e finalmente in ragione del 15 per cento sopra ogni reddito maggiore.

§ 3° Gli arcivescovadi ed i vescovadi in ragione del terzo del reddito netto sopra la somma eccedente le lire 18,000 quanto ai primi, e le lire 12,000 rispetto agli altri; ed in ragione della metà sopra la somma eccedente le lire 30,000 quanto ai primi, e le lire 20,000 rispetto agli altri.

NB. Gli articoli 21, 22 e 23 del progetto ministeriale prenderebbero i numeri 23, 24 e 26.

CORTESE = PISANELLI

*Articoli addizionali al progetto. presentati
il 28. Aprile 1865.*

Art.

Non si procederà alla nomina di nessun arcivescovo, vescovo, abate od altro beneficiato di patronato regio prima che sia provvisto con legge ulteriore.

Art.

Il Governo, sentiti i Consigli provinciali, potrà convertire i frutti dei benefizii di patronato regio vacanti in sussidii alle parrocchie povere e ad opere di beneficenza o d'istruzione popolare.

RICCARDO SINEO.